

2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

3) *Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 63 del 13.3.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 marzo 2012
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte
d'Appello di Torino) — SCF Consorzio Fonografici/Marco
Del Corso**

(Causa C-135/10) (¹)

(Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione — Applicabilità diretta nell'ordinamento dell'Unione della Convenzione di Roma, dell'Accordo TRIPs e del WPPT — Direttiva 92/100/CEE — Articolo 8, paragrafo 2 — Direttiva 2001/29/CE — Nozione di «comunicazione al pubblico» — Comunicazione al pubblico di fonogrammi radiodiffusi presso uno studio dentistico)

(2012/C 133/04)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'Appello di Torino

Parti

Ricorrente: SCF Consorzio Fonografici

Convenuto: Marco Del Corso

con l'intervento del: Procuratore generale della Repubblica

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte di Appello di Torino — Applicabilità diretta nell'ordinamento giuridico comunitario della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione fatta a Roma il 23 ottobre 1961, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) e dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO/OMPI) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) — Interpretazione dell'art. 3, n. 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione GU L 167, pag. 10) — Nozione di «comunicazione al pubblico» — Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi in uno studio dentistico

Dispositivo

1) *Le disposizioni dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l'allegato 1 C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con*

la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), e del Trattato dell'Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale (OMPI) [World Intellectual Property Organisation, WIPO] sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, del 20 dicembre 1996, sono applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Poiché la Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961, non fa parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione, essa non è applicabile all'interno di quest'ultima, ma, ciò nondimeno, essa produce effetti indiretti nel suo ambito.

I privati non possono avvalersi in modo immediato né della menzionata convenzione né dell'accordo succitato e nemmeno di detto trattato.

La nozione di «comunicazione al pubblico», che compare nelle direttive 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, e 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretata alla luce delle nozioni equivalenti contenute nella medesima convenzione, nell'accordo citato nonché nel menzionato trattato, e in modo che sia compatibile con questi ultimi, tenendo altresì conto del contesto in cui siffatte nozioni sono utilizzate e degli scopi perseguiti dalle pertinenti disposizioni convenzionali in materia di proprietà intellettuale.

2) *La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di uno studio odontoiatrico privato, come quello di cui alla controversia principale, esercente attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà. Siffatta diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.*

(¹) GU C 134 del 22.5.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2012
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High
Court of Ireland — Irlanda) — Phonographic Performance
(Ireland) Ltd/Irlanda, Attorney General**

(Causa C-162/10) (¹)

(Diritto d'autore e diritti connessi — Direttiva 2006/115/CE — Articoli 8 e 10 — Nozione di «utente» e di «comunicazione al pubblico» — Diffusione di fonogrammi per mezzo di apparecchi televisivi e/o radio installati nelle camere d'albergo)

(2012/C 133/05)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrente: Phonographic Performance (Ireland) Ltd

Convenuta: Irlanda, Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione degli articoli 8, paragrafo 2 e 10, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28) — Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi — Diritto ad una equa remunerazione per gli artisti e i produttori — Nozione di «utente» e di «comunicazione al pubblico» — Installazione nelle camere d'albergo di apparecchi televisivi e/o radio a cui l'albergo distribuisce un segnale di trasmissione

Dispositivo

- 1) Il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, è un «utente» che effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma radiodiffuso, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.
- 2) Il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, è tenuto al versamento di un'equa remunerazione in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, per la riproduzione del fonogramma, in aggiunta a quella versata dall'emittente radiofonica.
- 3) Il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti non apparecchi radio e/o televisivi cui invia un segnale di trasmissione, bensì apparecchi di altro tipo, e fonogrammi in formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati con questi ultimi, è un «utente» che effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115. Egli è di conseguenza tenuto, in forza della citata disposizione, al versamento di un'equa remunerazione per la riproduzione di tali fonogrammi.
- 4) L'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, il quale prevede un'eccezione al diritto ad un'equa remunerazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva, quando si tratta di un'«utilizzazione privata», non consente agli Stati membri di esentare il gestore di un albergo, il quale effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della citata direttiva, dall'obbligo di versare la remunerazione in parola.

(¹) GU C 161 del 19.6.2010.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS)/Boys Toys SA, Administración del Estado

(Causa C-190/10) (¹)

(Marchio comunitario — Definizione e acquisizione — Marchio anteriore — Modalità di deposito — Deposito per via elettronica — Mezzo che consente di identificare con precisione la data, l'ora e il minuto della presentazione della domanda)

(2012/C 133/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS)

Convenuti: Boys Toys SA, Administración del Estado

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Diritto di priorità — Modalità di deposito — Mezzo (posta elettronica) che consente di identificare con precisione la data, l'ora e il minuto della presentazione della domanda.

Dispositivo

L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2003, del 27 ottobre 2003, dev'essere interpretato nel senso che non consente di prendere in considerazione, oltre al giorno, anche l'ora e il minuto del deposito della domanda di marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), al fine di stabilire l'anteriorità di tale marchio rispetto a un marchio nazionale depositato lo stesso giorno, anche se, in forza della normativa nazionale che disciplina la registrazione di tale ultimo marchio, l'ora e il minuto del deposito sono elementi rilevanti a tale proposito.

(¹) GU C 195 del 17.7.2010.